

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA

L'anno 2020, addì 3 del mese di Maggio, alle ore 17,30 a mezzo riunione telematica effettuata mediante piattaforma Microsoft Teams, si sono riuniti i Signori Avvocati:

NAPOLITANO Maurizio

Presidente

CUOMO Cristiano

Consigliere Segretario

ANGELUCCI Tiziana

BINETTI Guglielmo

BONITO OLIVA Francesco

FIORE Stefania

GALGANO Marilena

GIULIANI Eduardo

LAPOLLA Pierluigi

PETRUCCI Ameriga

POTENZA Francesco

SATRIANI Loredana

STIGLIANI Candida

Si dà atto che il Consiglio è stato convocato in seduta permanente sulla piattaforma Microsoft Teams, così come risulta dalla PEC del 23.03.2020 contenente convocazione prot. 1.768, cui hanno aderito tutti i Consiglieri.

Si passa alla discussione degli argomenti:



Schema di Modello organizzativo per lo svolgimento dell'attività giudiziaria nel settore civile per il periodo 12.05.2020/31.07.2020.

In merito agli schemi relativi alle linee guida per la celebrazione delle udienze innanzi alla Sezione civile e alla Sezione fallimentare ed innanzi al G.E. di codesto Tribunale, il Consiglio formula le seguenti osservazioni.



- 1 -

Al fine di garantire le prerogative difensive delle parti, che possono essere adeguatamente compiute solo attraverso la partecipazione fisica degli avvocati in udienza, è da ritenersi opportuno che vengano rinviate a data successiva al 31.07.2020 tutte le prime udienze ex art. 183 c.p.c., ex art. 702-bis c.p.c.; le prime udienze nei procedimenti di convalida di licenza o di sfratto; le prime udienze relative alle controversie di competenza della Sez. agraria e della Sez. specializzata in materia di Imprese.

E' altresì opportuno che vengano rinviate a data successiva al 31.07.2020 oltre che le udienze per l'esame di testi o informatori, anche quelle per il conferimento dell'incarico al c.t.u., fermi i casi di estrema urgenza rappresentati ed adeguatamente documentati dalle parti, nel qual caso l'udienza sarà trattata secondo la modalità tradizionale, evitando così che il conferimento dell'incarico al CTU avvenga a mezzo pec.

- 2 -

Di contro, per le udienze in cui è prevista la trattazione di eccezioni pregiudiziali e preliminari ovvero idonee a risolvere il giudizio; per le udienze relative ai procedimenti cautelari (compresi i reclami); per le udienze in cui sia necessaria la trattazione di istanze interinali e cautelari da esaminare anche anticipatamente rispetto alla data della prima udienza, quali esemplificativamente: sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, sospensione del titolo e del precetto, sospensione della delibera impugnata, sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione, sospensione dell'esecuzione nelle cause di opposizione ad avviso di addebito e cartella esattoriale;



per le udienze di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. (ovvero tutte quelle menzionate alle lett. e), f) e g) dello schema delle linee guida), è invece da ritenersi opportuna la trattazione dell'udienza con modalità tradizionale, ferma l'adozione di ogni opportuna cautela (aula di udienza di dimensioni adeguate; fissazione di orario, anche pomeridiano, da rispettare rigorosamente; uso di dispositivi di protezione; distanziamento di almeno 1,5 metri tra i partecipanti).

- 3 -

Per le sole udienze di ammissione di mezzi istruttori all'esito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.; per le udienze di precisazione delle conclusioni; per le udienze di discussione nel rito sommario 702-bis; per le udienze di trattazione nei procedimenti ex art. 35 d. lgs. 25/2008 (protezione internazionale) a decisione monocratica (c.d. vecchio rito) e nei procedimenti a decisione collegiale in cui sia stata già espletata l'audizione dell'opponente; considerata anche l'esigenza di tutelare la salute pubblica in questo periodo di emergenza sanitaria all'uopo evitando la compresenza di più persone all'interno del Palazzo di Giustizia, è invece ragionevole procedersi con la trattazione scritta della causa attraverso lo scambio di note scritte ex art. 83, lett. h) D.L. 18/20.

- 4 -



Nella redazione delle linee guida è inoltre necessario prevedere espressamente che:

a) nelle cause trattate con modalità "da remoto" non si applichi la disciplina di cui all'art. 181/309 c.p.c. nel caso in cui le parti non compaiano in udienza;

b) nel caso in cui l'udienza da trattarsi in forma scritta provenga da una precedente udienza di rinvio ex art. 181/309 c.p.c., il Giudice rinvierà d'ufficio la causa ad udienza successiva alla data del 31.07.2020, non adottando quindi alcun provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione.

- 5 -

Nei procedimenti in materia di famiglia, per le separazioni consensuali e per i divorzi a domanda congiunta, è necessario escludere che i difensori possano autenticare le firme apposte dalle parti a margine delle dichiarazioni di rinuncia alla comparizione

all'udienza, non rientrando tali ipotesi tra quelle di cui all'art. 83 c.p.c. relativo alla sola procura alle liti.

Tale attività può essere sostituita o con la firma da parte dell'avvocato del documento digitale riportante la dichiarazione ovvero con la attestazione, da parte del difensore, di conformità all'originale della dichiarazione, ai sensi della normativa sul PCT.

- 6 -

E' inoltre senz'altro opportuno escludere la previsione per cui *“Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito delle note scritte di cui sopra, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT”*, come riportato a pag. 11, terzo capoverso, delle linee guida per il processo civile, poiché la corretta tenuta del fascicolo informatico rientra tra le mansioni specifiche della cancelleria.

- 7 -

Con riguardo al procedimento da remoto, a pag. 8 delle linee guida, nella parte relativa agli “inviti ai difensori delle parti”, il primo capoverso andrebbe sostituito con il seguente:

“Per i procedimenti già incardinati, le parti costituite verranno invitate a partecipare all'udienza da remoto, tramite comunicazione del giudice inviata, almeno 7 giorni prima della celebrazione dell'udienza.

Nella comunicazione si preciserà che la partecipazione all'udienza potrà avvenire solo mediante il programma “Teams” di Microsoft con computer dotato di webcam e microfono, e che a tal fine le parti dovranno rispondere entro il termine di tre giorni prima dell'udienza indicando un indirizzo di posta elettronica non certificata per la trasmissione dell'invito a partecipare alla video conferenza (invito che potrà essere inviato fino al giorno dell'udienza), nonché un numero di telefono cellulare per eventuali contatti che si rendessero necessari il giorno dell'udienza”.



- 8 -


Con riguardo allo schema delle linee guida per le udienze innanzi alla Sezione fallimentare vale la pena rilevare che il D.L. 28/2020, modificando l'art. 7 comma 2, dell'art. 83 L. 27/2020, ha previsto espressamente la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario, contrariamente a quanto riportato al punto 6) del paragrafo A) ed al punto 2 del paragrafo B) delle sopra menzionate linee guida.

Non essendovi altro da deliberare alle ore 20.45 viene chiuso il presente verbale costituito da n. 5 cartelle.

Il Segretario

Cristiano Cervo

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping tail that extends downwards and to the right.